



COMUNE DI GAVIRATE (VA)
P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 00259850121

Ordinanza Prot. n.8420/1.8

Gavirate lì 16 luglio 2010

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI

IL SINDACO

Premesso che:

Le modifiche apportate negli ultimi anni al Testo Unico delle Leggi di P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e al relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940, n. 635) hanno innovato profondamente la disciplina relativa ai giochi leciti prevista dall'art. 110 del citato T.U.

Tali innovazioni si sono rese necessarie in parte per disciplinare una materia ormai sempre più complessa e articolata, dovuta alla quantità e alla qualità di offerta di giochi, ed in parte per arginare il problema del gioco d'azzardo, che sempre più riveste un carattere di allarme sociale. Si assiste infatti in molti casi ad una degenerazione patologica del gioco d'azzardo che può portare a ricadute negative sulla collettività (ad esempio possibile comparsa di attività criminali collegate sia all'utilizzo degli apparecchi sia ad attività criminose), che per quanto ascrivibile ad un livello di criminalità "minore" non deve in alcun modo essere sottovalutata rispetto agli effetti che può produrre.

Le modifiche normative intervenute pur avendo operato un tentativo di disciplinare la materia, hanno "legalizzato" una tipologia di apparecchi in precedenza vietata, che consente piccole vincite in denaro (erogate direttamente dalla macchina), nell'intento di contrastare il fenomeno delle vincite clandestine in denaro. Si è pertanto assistito ad una diffusione di tali tipologie di giochi (art. 110 c. 6 TULPS) se pur con le limitazioni numeriche previste dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003

Visto:

- l'art. 50, l'art. 54 e l'art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, data la delicatezza che la contingibilità del fenomeno presenta;
- l'art. 6 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- la Legge 125 del 25/07/2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23/05/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 ("Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione");
- l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94

Ritenuto

necessario adottare apposita ordinanza sindacale per la contingibilità del fenomeno, con l'obiettivo di disciplinare ulteriormente, a livello comunale, le modalità di utilizzo dei giochi e il numero massimo degli stessi per ogni sala giochi; limitare l'accesso agli apparecchi da gioco e, ove possibile, dissuadere dall'utilizzo degli stessi, in special modo da parte delle fasce più a rischio, rendendo obbligatoria una forma di pubblicità, all'interno di ogni esercizio, riguardo la pericolosità di assuefazione e abuso, che possa scaturire dall'uso per soggetti psicologicamente deboli.

O R D I N A

nel pieno rispetto delle norme statali che regolano la materia, e precisamente:

- R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS) e s.m.i.
- R.D. 06.05.1940, n. 635 (regolamento TULPS) e s.m.i.

AI TITOLARI DI SALE GIOCHI PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, L'OBBLIGO DI:

- > limitare il numero massimo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS a 20 (VENTI);
- > esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di Varese;
- > impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18;
- > impedire l'utilizzo delle altre tipologie di giochi ai minori di anni 16 (come da tabella della Questura di Varese);
- > esporre il cartello indicante gli orari dell'esercizio in modo visibile dall'esterno;
- > rispettare gli orari stabiliti dal Comune per la sala giochi, cessando contestualmente anche l'attività di somministrazione;
- > apporre agli ingressi e all'interno dei locali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, locandine / manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico.

L'installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi.

Per gli esercizi di sala giochi, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico. Non è altresì consentito l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi. La somministrazione in aree private esterne all'esercizio (es. cortili privati) è consentita solo nel caso che dette aree non siano prospicienti a strade o altre aree pubbliche e comunque nel rispetto della superficie massima da destinare all'attività di somministrazione.

E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare l'attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot machine o termini che richiamino i giochi d'azzardo.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.

Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: **apertura ore 11:00 e chiusura ore 01.00**

Gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS possono essere utilizzati dalle ore 13:00 alle ore 23:00. Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati.

Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite:

- A. mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00;
- B. mancata cessazione dell'attività di somministrazione entro l'orario di esercizio della sala giochi: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00;
- C. installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da Euro. 75,00 a Euro 500,00;
- D. svolgimento attività di somministrazione all'esterno dell'esercizio: sanzione da Euro. 75,00 a € 500,00;
- E. mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi e/o all'attività di somministrazione: sanzione da Euro. 75,00 a Euro 500,00;
- F. mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico: sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00;

Per tutte le violazioni sopra indicate, così come previsto dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000, precisando che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n° 689/81 così come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08 del 25/07/2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23/05/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto

liberatorio, di una somma pari ad Euro 400,00, così come deliberato con Delibera di Giunta Comunale **n.63 dell' 8 luglio 2010.**

In caso di violazioni relative ai precedenti punti A, C ed E, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi, con contestuale sospensione delle attività di sala giochi e di somministrazione, fino al ripristino delle condizioni previste dalla presente Ordinanza.

Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca delle autorizzazioni.

In caso di violazioni relative ai precedenti punti B e D potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione con contestuale sospensione dell'attività di somministrazione.

Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione per la somministrazione.

Si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981 n° 689

D E M A N D A

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Si informa inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Gavirate del presente atto, per soli motivi di legittimità.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese;
- alla Questura di Varese;
- alla Comando Stazione dei Carabinieri di GAVIRATE;
- al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Varese

Il SINDACO
F.to *FELICE PARONELLI*

<p>SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – Ufficio Commercio ORARI : Lun-merc-ven 9-13 / mart. 9-12.30 / 17-18 / giove.9-12.30 / 15 - 18 Tel. <u>0332/748.225</u> – fax <u>0332/748.216</u> – e-mail <u>servizialcittadino@comune.gavirate.va.it</u> Responsabile del procedimento Gabriella GLOTTA</p>
--